

(N. 2287)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 2 aprile 1952 (V. Stampato N. 2584)*

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ALDISIO)

di concerto col **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE GASPERI)

col **Ministro *ad interim* del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 APRILE 1952

Abrogazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37,
e modifiche dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1951, n. 164.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 19 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con legge 3 febbraio 1951, n. 164, è abrogato.

Art. 2.

Il 2° comma dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1951, n. 164, è sostituito dal seguente:

« Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano l'edilizia scolastica, alle sedute intervengono il provveditore agli studi di una delle provincie comprese nella circoscrizione del Provveditorato stesso, designato dal Ministero della pubblica istruzione, e il medico provinciale di una delle suddette provincie, designato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica »

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.